



COMUNE DI SAN GIOVANNI AL NATISONE

Provincia di Udine
UFFICIO DI SERVIZIO SOCIALE

REGOLAMENTO COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' TRA UOMO E DONNA

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del
05.08.2019

Art. 1 ISTITUZIONE E FINALITA'

In attuazione dell'art. 2, comma 2, lettera I, dello statuto comunale, il Comune di San Giovanni al Natisone istituisce la commissione per le "Pari opportunità tra uomo e donna", in conformità ai principi stabiliti dall'art. 3 della Costituzione, alle indicazioni contenute nella "Risoluzione sulla situazione della donna in Europa" adottate dal Parlamento europeo il 17/01/1984, alla L.r. 21/05/1990 n. 23 e alla l. 10/04/1991 n. 125 e alla normativa vigente in materia.

La Commissione per le "Pari opportunità tra uomo e donna" nasce al fine di realizzare iniziative concrete aventi come scopo lo sviluppo e la promozione di tutte quelle attività, nei diversi settori, dalla scuola, al lavoro, alla sanità, alla cultura, che abbiano come obiettivo il raggiungimento di una parità tra uomini e donne e l'incremento di azioni destinate a favorire la presenza e la partecipazione femminile nel settore politico, produttivo e sociale.

A tal fine la Commissione propone di operare affinché:

1. il riconoscimento del diritto delle pari dignità si diffonda nella coscienza collettiva;
2. la propria azione propositiva possa portare all'individuazione del contributo che le donne sono in grado di dare per la crescita e lo sviluppo dell'intero sistema sociale.

Art. 2 FUNZIONI

1. La Commissione per le "Pari opportunità tra uomo e donna", di seguito indicata come "Commissione", svolge le proprie funzioni in campo istituzionale, economico, sociale e culturale, per rimuovere gli ostacoli che di fatto costituiscono discriminazione diretta ed indiretta nei confronti delle donne.
2. Nello svolgimento delle sue funzioni la "Commissione" mantiene costanti rapporti con gli organi del Comune, con gli altri Enti, Istituzioni e gruppi costituiti con analoghe finalità come le organizzazioni sindacali, associazioni e ogni altro ente pubblico o privato.
3. Alla Commissione, nell'autonomo svolgimento delle funzioni compete:
 - a) promuovere indagini, ricerche, ed analisi sugli aspetti più rilevanti della condizione femminile con particolare riferimento alla struttura ed al coordinamento degli orari e dei servizi sul territorio al fine di individuare interventi atti a superare ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità uomo-donna sia nella vita sociale che lavorativa.
 - b) Predisporre progetti di "azioni positive" in relazione ai disposti della l. 10/04/1991, n. 125 e la L.R. 23/90.
 - c) Sensibilizzare i due sessi alle responsabilità familiari e professionali per facilitare la partecipazione delle donne alla vita sociale, culturale ed economica della comunità.
 - d) Esprimere parere consultivo preventivo sugli atti programmatici, finanziari e regolamentari del Comune considerati rilevanti per la condizione femminile.
 - e) Promuovere azioni di stimolo e di informazione nei confronti di datori di lavoro pubblici e privati presenti sul territorio in ordine alle materie di cui ai punti precedenti, vigilare sull'attuazione dei principi di uguaglianza e parità uomo-donna.
 - f) Pubblicizzare periodicamente il lavoro svolto dalla Commissione stessa, presentando lo stato dei lavori ed i risultati emersi.
 - g) Promuovere, con l'eventuale collaborazione di Enti sanitari presenti nel territorio e con il finanziamento di Istituzioni pubbliche, campagne contro le più importanti patologie

femminili e a favore del potenziamento dei consultori, a tutela della maternità e della procreazione responsabile.

4. La commissione, tramite la Presidente invia annualmente entro il 30 ottobre al Consiglio comunale ed alla Giunta comunale, una relazione sulla condizione della donna sul territorio comunale e sullo stato di attuazione degli obiettivi delle pari opportunità .

Art. 3 COMPOSIZIONE

1) La Commissione è composta da:

- a) Le Consigliere comunali in carica. All'atto dell'insediamento della Commissione, le Consigliere comunali dovranno esprimere se intendono far parte della Commissione.
- b) Quattro commissarie elette dalla Giunta comunale su indicazioni dei gruppi consiliari e delle associazioni presenti sul territorio, sulla base di specifiche esperienze e competenze acquisite nei settori: dell'assistenza e del volontariato sociale; dell'economia e del lavoro; della cultura e dell'informazione; dell'istruzione e della formazione professionale.

2) Le commissarie elette dalla Giunta comunale possono essere scelte anche al di fuori dell'ambito comunale.

3) Nel caso nessuna donna venga eletta con la procedura di cui alle lettera a) la Commissione sarà formata con le sole nomine di pertinenza della Giunta con procedura di cui alla lettera b).

4) La Commissione dura in carica quanto il Consiglio Comunale.

Art. 4 FUNZIONAMENTO

1. Nella prima seduta convocata dal Sindaco la Commissione elegge al proprio interno a maggioranza assoluta la Presidente e la Vice presidente che la sostituisce in caso di assenza o impedimento.

2. La Presidente convoca le sedute.

3. La convocazione ordinaria è effettuata per iscritto almeno 5 giorni prima della seduta e contiene l'ordine del giorno dei lavori. Eventuali convocazioni straordinarie vengono effettuate almeno 24 ore prima della seduta.

4. Le sedute sono valide quando sia presente la metà più delle commissarie.

5. Le decisioni sono valide quando abbiano ottenuto il voto favorevole della maggioranza delle presenti.

6. Nello svolgimento delle proprie attività la commissione può operare in gruppi o sottocommissioni di lavoro avvalendosi anche di personale esterno.

7. Le funzioni di segreteria sono svolte da una componente della Commissione designata dalla Presidente.

8. Ogni riunione della Commissione viene verbalizzata, il verbale contiene le presenze, gli argomenti trattati, le decisioni assunte ed eventuali posizioni difformi espresse; il verbale viene approvato nella riunione successiva.

9. L'ingiustificata assenza a 3 riunioni consecutive alle sedute della Commissione è comunicata dalla Presidente alla Giunta comunale, che prevede, nella prima seduta utile, alla sostituzione. Allo stesso modo si procede in caso di dimissione o decesso.

10. In caso di dimissioni di una commissaria, escluse le consigliere comunali, procederà alla loro sostituzione l'organo designante.

Art. 5 RISORSE

La Commissione propone l'utilizzo del Fondo per le Pari Opportunità che sarà appositamente istituito nel Bilancio comunale annuale ed altri capitoli idonei a finanziare iniziative promosse sulla base del piano preventivamente proposto dalla Commissione e concordato con l'Ente.

Art. 6 ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore successivamente alla pubblicazione prevista dall'art. 10 dello Statuto Comunale.